

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DEL COMUNE DI SCANDICCI – AREA DELLA DIRIGENZA
PER IL QUADRIENNIO (2002 - 2005)**

e

**ACCORDO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA INTEGRATIVA PER GLI ANNI 2006 E 2007**

Oggi **28 dicembre 2006**, in Scandicci

a seguito di esperimento delle procedure di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio di cui all'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. comparto Regioni – Autonomie locali area della dirigenza del 23/12/1999, e dell'autorizzazione della Giunta Comunale (delibera n. 239 del 28/12/2006) alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo - area della dirigenza

Le delegazioni trattanti di cui all'art. 11 del C.C.N.L. 23/12/1999 nelle persone di :


- per la parte pubblica

Direttore Generale, Paolo Barbanti



- per le R.S.A.

- Daniela Bonechi – RSA CGIL FP Dirigenti




- Donatella Damiani – RSA CISL/FPS Dirigenti



- per le OO.SS. provinciali

- Roberto Mazzi – CGIL/FP Provinciale



sottoscrivono l'allegato Contratto Decentrato Integrativo 2002-2005 relativo al personale dipendente appartenente all'Area della dirigenza del Comune di Scandicci.

ART. 1**Campo di applicazione, durata, decorrenza e rinvio**

Il presente contratto decentrato integrativo (CDI), formulato ai sensi dell'art. 4 e 5 del CCNL 23.12.1999, si applica ai Dirigenti del Comune di Scandicci con rapporto a tempo indeterminato e per le parti espressamente previste per i Dirigenti a tempo determinato.

Il presente CDI è valido per tutta la durata del vigente CCNL (2002-2005) e comunque fino alla stipula di un nuovo CDI.

Gli effetti del presente contratto e le procedure in esso contenute decorrono dal giorno successivo alla stipula, salvo diversa prescrizione.

Vengono definiti con accordo annuale la verifica sulla consistenza delle risorse di cui all'art. 26 del CCNL 23.12.1999 e la loro destinazione.

Per quanto non previsto si rinvia ai CCNL vigenti, e per le parti non innovate o non espressamente modificate o abrogate, al precedente CDI (1998-2001) del 30.01.2006 e ai successivi accordi decentrati integrativi.

ART. 2**Fondo art. 26 CCNL 23.12.1999**

Le parti prendono atto che il fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato della Dirigenza, per gli anni 2006 e 2007, è stato individuato, con determinazione della Direzione Generale n. 100 del 15/12/2006, nei seguenti importi:

anno 2006	€ 245.070,19
anno 2007	€ 240.668,71

e che lo stesso è commisurato ad una dotazione organica di:

- n. 9 posizioni dirigenziali fino al 28.02.2006
- n. 8 posizioni dirigenziali dal 01.03.2006

Le voci che compongono detto fondo per gli anni 2006 e 2007 sono state così individuate:

CCNL 23.12.1999		
Art. 26 comma 1° lettera a, b,c, d, f, g, i (importo rideterminato nel 2003 per 9 posizioni dirigenziali)	€ 211.425,93	€ 207.111,11
ex indennità PM e PS Dirigente Polizia Municipale	€ 810,84	€ 810,84
Art. 26 comma 1° lettera g. (salario anzianità e maturato economico dirigenti cessati)	€ 8.647,99	€ 8.647,99
CCNL 22.02.2006 art. 23 comma 1	€ 4.246,67	€ 4.160,00
Art. 23 comma 3° - 1,66% monte salari anno 2001 (€ 1.201.130,77)	€ 19.938,77	€ 19.938,77
Totale Fondo	€ 245.070,19	€ 240.669,71

Viene dato atto che la rideterminazione del fondo di cui sopra è effettuata anche con riduzione di quello determinato a norma delle disposizioni contrattuali.

Vengono comunque fatti salvi eventuali incrementi, integrazioni o modificazioni da determinare a seguito dei prossimi rinnovi contrattuali (parte economica) dal 2004 in poi e/o di eventuali successive modifiche alla dotazione organica.

Il fondo retribuzioni posizioni e risultato per gli anni dal 2003 al 2005 è così rideterminato per effetto degli incrementi delle risorse di cui all'art. 23 del CCNL 22.02.2006:

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005
Fondo determinato con riferimento all'art. 26 CCNL 23.12.1999 e per n. 9 posizioni dirigenziali	€ 233.000,00	€ 239.074,94	€ 241.151,31
Anno 2004 per erronea integrazione fondo		- € 6.074,94	
CCNL 22.02.2006	€ 233.000,00	€ 233.000,00	€ 241.151,31
Art. 23 comma 1	€ 4.680,00	€ 4.680,00	€ 4.680,00
Art. 23 comma 3	€ 19.938,77	€ 19.938,77	€ 19.938,77
Totale	€ 257.618,77	€ 257.618,77	€ 265.770,08
Somme già erogate per:			
• retribuzione posizioni	€ 202.680,00	€ 208.008,96	€ 184.152,80
• retribuzione risultato	€ 35.000,00	€ 35.911,24	€ 34.738,91
Somme ancora disponibili	€ 19.938,77	€ 13.698,57	€ 46.878,37

Il fondo di cui al presente articolo comprende anche le retribuzioni relative al personale con contratto a tempo determinato che ricoprono i posti previsti nella dotazione organica.

ART. 3

Destinazione del Fondo per retribuzioni di posizione e di risultato

Per gli anni 2006 e 2007 le risorse disponibili sono così destinate:

	Anno 2006	Anno 2007
Per retribuzione di posizione	€ 205.037,51	€ 201.450,84
Per retribuzione di risultati	€ 40.032,69	€ 39.217,87
Totali	€ 245.070,19	€ 240.668,71

Per l'anno 2005 la destinazione già definita con l'accordo del 30.09.2005 e con riferimento alle nuove risorse disponibili è così rideterminata:

Per retribuzione di posizione	€ 221.910,53
Per retribuzione di risultati	€ 43.859,55
Totali	€ 265.770,08

Per l'anno 2005 e per gli anni successivi la Giunta provvederà, con le modalità previste al successivo art. 4 alla rideterminazione delle retribuzioni di posizione per le posizioni dirigenziali previste dalla struttura organizzativa vigente nei rispettivi periodi.

Per l'anno 2005, le maggiori risorse disponibili come retribuzione di risultato saranno attribuite con riferimento al processo di valutazione già svolto e ai risultati già definiti e con le modalità previste dagli accordi decentrati allora vigenti.

Con riferimento alla dichiarazione a verbale n. 7 del CCNL 22.02.2006 e ai commi 4 e 5 dell'art. 23, per gli anni 2003 e 2004, le maggiori risorse disponibili saranno attribuite proporzionalmente alle somme già erogate ai dirigenti e rispettivamente per retribuzione di posizione e di risultato.

ART. 4

Retribuzione di posizione e sua graduazione

L'art. 14 (Retribuzioni di posizione e di risultato) del CDI 30.01.2002, già integrato e modificato con gli accordi decentrati del 04.08.2003 e del 30.09.2005, è così sostituito:

“ La retribuzione di posizione riconosciuta al Dirigente è corrispondente al valore economico attribuito alla posizione stessa.

La retribuzione di posizione è correlata alle funzioni ed agli incarichi attribuiti ai dirigenti ed alle connesse responsabilità.

Periodicamente la Giunta, anche in concomitanza dell'attribuzione o del rinnovo degli incarichi dirigenziali, determina i valori economici delle retribuzioni di posizione con riferimento:

- alla collocazione della posizione dirigenziale nella struttura,
- alla complessità organizzativa,
- al sistema degli obiettivi strategici e dei programmi dell'Ente;

valutando la rilevanza, la significatività e apprezzabilità dei seguenti fattori:

- a) Complessità delle competenze attribuite e/o delle strutture affidate;
- b) Livello di strategia tecnico funzionale direttamente gestito;
- c) Livello e complessità delle responsabilità gestionali esercitate;
- d) Natura, complessità e frequenza delle relazioni interne e/o esterne;
- e) Grado di poliedricità richiesta e/o di specializzazione necessaria.

Alla posizione dirigenziale con funzione di vice segretario generale sarà attribuita un'ulteriore differenziazione.

A decorrere dall'anno 2005 i valori minimi e massimi delle retribuzioni di posizione attribuibili alle posizioni dirigenziali presenti nell'Ente sono così determinati al netto delle quote assorbite nello stipendio tabellare (art. 1 CCNL 12.02.2002):

- Valore minimo € 19.520,00
- Valore massimo € 30.520,00

Con lo stesso atto della Giunta comunale di cui al 3° comma e, per periodi predeterminati e per posizioni, per le quali si rilevino particolari livelli di responsabilità, strategicità e complessità degli obiettivi, incarichi e/o strutture assegnate, il limite massimo della retribuzione di posizione di cui al comma precedente, può essere superato nei limiti degli importi stabiliti dai vigenti CCNL e delle disponibilità delle risorse appositamente destinate nel fondo a tale retribuzione.

La retribuzione di posizione è erogata per 13 mensilità.

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa allo stesso anno e quindi riassegnata al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.”

Si intendono abrogati gli artt. 2 e 3 dell'accordo decentrato del 04.08.2003 e l'art. 3 dell'accordo decentrato del 04.11.2005

ART. 5 Retribuzione di risultato

L'art. 15 (Retribuzione di risultato) del CDL 30.01.2002 è così sostituito:

“ Alla retribuzione di risultato viene devoluto annualmente una quota del Fondo in misura non inferiore al 16%.

Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili, anche a seguito dei risultati del procedimento valutativo di cui al successivo art. 16, sono riassegnate al finanziamento della retribuzione di risultato dell'anno successivo.

In applicazione del principio di omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti ed al fine di armonizzare l'applicazione degli istituti incentivanti, il fondo per la retribuzione di risultato è erogato con le seguenti modalità:

- a) 50% del fondo: da suddividere fra tutti i dirigenti;
- b) 50% del fondo: da suddividere fra tutti i dirigenti che non abbiano beneficiato, nell'anno di riferimento, di incentivi di cui all'art. 13 per importi superiori a € 3.000,00 (al netto degli oneri posti a carico del datore di lavoro);
- c) Per i dirigenti che abbiano beneficiato, nell'anno di riferimento, di incentivi di cui all'art. 13, la quota b) della retribuzione di risultato viene ridotta della somma eccedente gli € 3.000,00 (calcolata al netto degli oneri posti a carico del datore di lavoro) fino al suo esaurimento.

La retribuzione di risultato viene erogata entro il 31 luglio dell'anno successivo.

Ai fini del presente articolo la competenza degli incentivi di cui sopra è determinata con riferimento alla data dell'atto che ne dispone l'erogazione.”

ART. 6 Incentivazioni speciali

Al penultimo comma dell'art. 13 (Incentivazioni specifiche) del CDI 30.01.2002, al posto di “retribuzione di posizione”, leggasi “retribuzione di risultato”.

All'art. 13 del CDI 30.01.2002 sono aggiunti i seguenti due commi:

“ Con le procedure di legge, l'aliquota massima dell'incentivo di cui all'art. 92 commi 5 e 6 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 (ex art. 18 L. 109/1994) è elevata al 2%, con decorrenza dalla entrata in vigore della norma legislativa che ha previsto l'aumento e con la seguente articolazione:

Tabella a) Aliquota relativa al valore dell'opera

1,00%	Fino a 350 mila euro
0,90%	Oltre 350 mila euro e fino a 900 mila euro
0,80%	Oltre 900 mila euro e fino a 2,8 milioni di euro
0,70%	Oltre 2,8 milioni di euro

Tabella b) Aliquota relativa alla complessità dell'opera

1,00%	Progetti di nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamenti conservativi
0,83%	Progetti di manutenzione straordinaria
0,63%	Progetti per manutenzione ordinaria



Fra gli incentivi regolamentati dalle disposizioni del presente articolo, rientrano tutti quelli riconducibili all'art. 26, 1° comma lettera e) CCNL 23.12.1999 secondo la lettura della dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 22.02.2006."

ART. 7

Valutazione e verifica dei risultati

L'ultimo comma dell'art. 16 (Valutazione e verifica dei risultati) del CDL 30.01.2002 è così sostituito:

" Con la procedura della concertazione sindacale, da attivare entro marzo 2007 e a valere dall'anno 2007, si provvederà ad aggiornare e integrare i criteri generali relativi al sistema di valutazione dei risultati di gestione dei dirigenti e i criteri generali relativi alle conseguenti modalità di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Quanto sopra al fine di adeguare detti criteri alle necessità dell'Amministrazione comunale di disporre di efficaci strumenti di indirizzo e controllo dell'attività gestionale dei Dirigenti e di legare strettamente ai risultati raggiunti, e alle modalità del loro raggiungimento, il sistema premiante previsto dagli istituti contrattuali. La metodologia di valutazione dovrà altresì tenere conto delle mutazioni negli obiettivi assegnati che possono intervenire in corso di anno anche se non in modo formalizzato"



ART. 8

Omnicomprendività

Al primo comma dell'art. 17 (Omnicomprendività e trattamento economico) è aggiunto il seguente periodo:

" e gli altri riconducibili all'art. 26, 1° comma lettera e) CCNL 23.12.1999 secondo la lettura della dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 22.02.2006."



ART. 9

Dirigenti a tempo determinato

Il secondo comma dell'art. 23 (Dirigenti a tempo determinato) è sostituito dal seguente:

" Per i dirigenti assunti al di fuori della dotazione organica (2° comma art. 110 D. Lgs. 267/2000) si rinvia a quanto previsto all'art. 4 dell'accordo decentrato 4 agosto 2003"

